CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2620

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BREGANZE e PENNACCHINI

Presentata il 30 settembre 1965

Attribuzione al Tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del Pretore e del Comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! 1. — La Carta costituzionale ha fissato, tra i criteri ispiratori del nostro ordinamento giuridico, pure quello dell'unità della giurisdizione: criterio cui ha previsto deroghe soltanto in casi particolari, nel suo testo stesso enunciati. Ora, se tale principio è di importanza primaria e costituisce anzi una delle garanzie del cittadino, è sicura nel contempo la convenienza che *lo svolgimento dei giudizi diversi sia, per quanto possibile, disciplinato da regole uguali.* Ciò nella stessa linea su accennata, e per la migliore certezza del diritto e della tutela giurisdizionale che indubbiamente ne deriva.

Dobbiamo per contro riconoscere che, pur essendosi compiuti passi non trascurabili in tale direzione (si pensi, a questo effetto, all'attuale disciplina delle controversie in tema di contratti agrari), alquante rimangono le ipotesi in cui sussistono differenze non adeguatamente giustificate: né mancano i casi in cui – certo con le intenzioni migliori, ma forse con visione settoriale – si è talora portati a suggerir anche oggi varianti di specie al sistema.

Pur senza sopravalutare il problema, sembra dunque opportuno affrontarlo, laddove obiettivamente possibile e conveniente.

2. — Un settore processuale in cui si riscontrano talune differenze, rispetto ai criteri normali segnati dal Codice di rito civile, è quello delle *controversie individuali di lavoro.* Per vero va detto subito che, essendo inserite dette deroghe nello stesso testo organico del Codice, meno disagevole è il coordinamento. Alcune poi rispondono a situazioni o esigenze anche attuali; così laddove l'articolo 434 attribuisce per ragione di materia al Pretore anche le controversie al di sotto del valore normalmente segnato dall'articolo 8, attesa la complessità di molte situazioni; così laddove gli articoli da 437 a 440 segnano norme più agevoli e più efficaci di procedura, dato l'interesse particolare delle controversie: anche se l'uno e l'altro esempio potrebbero forse indurre a revisione generale di taluni istituti ora in atto.

Non altrettanto fondata appare la previsione di cui all'articolo 450, che concentra, come noto, nella Corte d'appello il giudizio di secondo grado: quindi anche nei confronti delle sentenze del Pretore.

Per vero, e come dal testo dell'articolo stesso emerge, tale attribuzione era giuridicamente legata all'esistenza – anche per le controversie individuali – della magistratura del lavoro, istituita con legge 3 aprile 1926, n. 583, ed espressamente richiamata per le collettive all'articolo 409. Che questa ne sia stata la ragione appare a tutte lettere dalla relazione al re del guardasigilli del tempo, sia in sede di presentazione del Codice che in sede d'illustrazione delle norme di attua-

zione (regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368): anche se, con lo stesso articolo 409, si previde che nel collegio giudicante i due esperti fossero sostituiti da due consiglieri togati.

Oggi comunque tale ragione non è più sussistente: né sembra che la pur maggiore uniformità di interpretazione in sede di merito, che dalla concentrazione degli appelli presso le Corti può derivare, compensi il complesso di maggior ritardo ch inevitabilmente ne deriva, e giustifichi quella deroga al sistema di cui all'inizio si diceva.

Da più parti quindi si è invocata l'attribuzione al tribunale, pur in questo campo, dell'appello contro le sentenze pretorili. L'oggetto è stato autorevolmente sottolineato anche in sede di apertura dell'anno giudiziario in corso: e dell'esigenza si è fatto in particolare portavoce il Procuratore generale presso la Corte di Trieste (vedi « le Corti di Brescia, Venezia, Trieste »). Lo stesso, collegandosi al proposto aumento di competenza pretorile e nel raccomandare contestualmente l'abrogazione dell'attuale precetto, notava – ci sia consentito di riportare per chiarezza le di lui parole – come « in tale guisa si solleverebbero le Corti di appello dal peso di numerose controversie di scarsa importanza che appesantiscono ingiustificatamente il loro lavoro, che ritardano sensibilmente la decisione di altre cause assai importanti, con danno dei lavoratori i quali attualmente sono costretti ad attendere anche per anni la risoluzione di questioni dalle quali invece si ripromettevano di realizzare immediatamente ciò che era loro indispensabile per il sostentamento delle famiglie durante il periodo di forzata disoccupazione ».

3. — Da tali rapide considerazioni – che la discussione meglio potrà approfondire – parte la presente proposta.

Essa prevede, ovviamente e come norma centrale, l'*attribuzione al tribunale* pure della competenza su ricordata. Altrettanto, e per ragione parallela, suggerisce nei confronti delle sentenze, in materia di lavoro marittimo, pronunciate dai Comandanti di porto, con riferimento all'articolo 608 del Codice della navigazione.

Le altre norme sono destinate, per quanto necessario e come qui di seguito si chiarisce, ad apportare conseguenti ritocchi ad alcune disposizioni collegate.

4. — Venendo agli articoli della proposta – ed in ispecie a quello centrale (art. 2), che ha per base l'attuale articolo 450 del Codice di procedura civile la soluzione radicale consisterebbe certo nella formale abrogazione di detta norma.

Si sottopone tuttavia all'attenzione dei colleghi l'opportunità che – ferma l'abrogazione per dir così sostanziale: vale a dire l'eliminazione della deroga di competenza ivi segnata – permanga una disposizione riflettente, come dice la sua rubrica, il *giudice d'appello*. Ciò sotto un duplice profilo.

Anzitutto si osserva come la modifica che oggi si propone sia la prima che interviene dopo l'istituzione delle Sezioni specializzate agrarie: organo cui si sono attribuite varie tra le funzioni che prima competevano al giudice del lavoro pel combinato disposto dagli articoli 429, n. 2, 434 e 450. Appare d'altronde opportuno che la realtà non più eccezionale della disciplina processuale in tema di contratti agrari non sia oltre ignorata dal Codice. Di qui la convenienza, ad avviso dei proponenti (e salvo quanto si dirà tra breve in tema di articolo 434), di farne menzione anche in questa sede, seppur come richiamo alle leggi speciali in materia.

Si nota, in secondo luogo, che – negli uffici costituiti in sezioni, a sensi degli articoli 46 e 54 dell'Ordinamento giudiziario – sono previste particolari sezioni, cui sono devolute, promiscuamente o separatamente, le controversie individuali di lavoro. Ora si rivela opportuno che alle stesse sia riservata la trattazione dell'appello, nelle ipotesi segnate nell'attuale secondo comma dell'articolo 450 (impugnazione perché il giudice di primo grado non ha ritenuto che il rapporto dedotto rientri tra quelli previsti nell'articolo 429, e appello incidentale in tal senso proposto in sede ordinaria). Ciò con le varianti di impostazione che il trattarsi di sezioni diverse dello stesso ufficio comporta.

Di qui appunto la proposta di conservare, salvo la migliore formulazione ritenuta, una norma intesa appunto a meglio individuare il giudice d'appello.

5. — Conseguenza della modifica di cui or ora si diceva, si è anzitutto un ritocco (art. 3 della proposta) all'articolo 451 del Codice di procedura civile in tema di « *cambiamento del rito in appello* ». Non potrà infatti più parlarsi di « Sezione della corte di cui all'articolo precedente », bensì di « giudice d'appello ».

In correlazione alla modifica stessa, e per altro verso, sarà poi opportuno rettificare il primo comma dell'articolo 434, che indica

il giudice competente in primo grado. Qui, e per le ragioni dianzi esposte, si rivela conveniente introdurre la menzione della sezione specializzata agraria. Attuandosi così una modifica alla norma, si suggerisce di trarne lo spunto per sostituire, all'iudicazione diretta in cifra del limite di competenza del pretore, il rinvio al criterio generale, segnato dall'articolo 8 del Codice; una tale formulazione poi sarà elemento tecnicamente agevolante, pel caso, ora auspicato, di futuro adeguamento. Di qui l'articolo primo della proposta (espresso appunto per primo, per ragione di collegamento alla numerazione del Codice stesso).

6. — Un evidente parallelismo consiglia a questo punto di introdurre nel Codice della navigazione, una modifica analoga a quella sostanziale proposta per l'articolo 450 del Codice di procedura civile: e ciò nei confronti delle sentenze in materia di lavoro, pronunciate dai *Comandanti di porto* (come più sopra si diceva). Trattasi delle controversie disciplinate da quell'articolo 603. La norma che qui interessa è soltanto l'articolo 608, che si occupa appunto del giudice d'appello; la formulazione del suo attuale primo comma è invero pressoché identica alla prima parte del 450 del Codice di procedura civile: mentre il capoverso si limita a dichiarare applicabile il corrispondente del Codice di rito civile. Appare pertanto sufficiente modificare appunto il detto primo comma: come si suggerisce con l'articolo 4 della presente proposta.

7. — Sempre con riferimento alla modifica dell'articolo 450, e in ispecie alla suaccennata devoluzione alle sezioni lavoro, si rende necessario modificare l'articolo 148 dell'*Ordinamento giudiziario.* Il secondo comma di detto articolo prevede oggi infatti – così come pel Conciliatore, che venga investito di controversia funzionalmente attribuita al Pretore – che il giudice d'appello ordinario, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 450, fissi un termine per la riassunzione avanti la magistratura del lavoro. Data la impostazione sopra suggerita, la norma in parola non dovrebbe formalmente abrogarsi: salve le variazioni che l'impostazione stessa suggerisce, e salva pure la miglior formulazione (è ovvio infatti che vanno evitate complicazioni procedurali non necessarie). Di qui l'articolo 5.

8. — Un'ultima conseguente rettifica deve apportarsi all'articolo 46 delle *Disposizioni di attuazione del Codice*, in tema appunto di ripartizione in sezioni dei tribunali: nel senso di menzionare espressamente le sezioni cui sono devolute, promiscuamente o separatamente, le controversie individuali di lavoro: nonché, per quanto sopra, di ricordare le sezioni specializzate agrarie (art. 6). Non sembra invece necessario ripetere la variante in sede di articolo 56, laddove si parla delle Sezioni di Corti d'appello: atteso il rinvio che detta seconda norma fa alla precedente.

9. — Quanto all'*entrata in vigore* della legge proposta, si suggerisce di estendere la *vacatio* a trenta giorni, data la novità del sistema. Ovviamente, e per *norma transitoria*, resteranno alla Corte gli appelli in cui la notifica della citazione sia a quella data già avvenuta (art. 7).

10. — Con le illustrazioni che precedono, si accompagna la proposta allo studio ed alla collaborazione dei colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 434 del Codice di procedura civile è così modificato:

« Salvo il disposto delle leggi speciali in materia di contratti agrari, le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore se hanno un valore non superiore a quello indicato nell'articolo 8, e del tribunale negli altri casi ».

ART. 2.

L'articolo 450 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto delle leggi speciali in materia di contratti agrari, l'appello si propone al giudice indicato nell'articolo 341.

Negli uffici costituiti in più sezioni, la conoscenza dell'appello è attribuita alla sezione lavoro, anche quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito ordinario, se la sentenza è impugnata perché il pretore o il tribunale ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra tra quelli previsti dall'articolo 429; se è proposto in forma incidentale davanti a sezione diversa, il giudice istruttore rimette con ordinanza il processo alla sezione lavoro ».

ART. 3.

L'articolo 451 del Codice di procedura civile è così modificato:

« Il giudice d'appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445, in quanto applicabile, e 446 ».

ART. 4.

L'articolo 608 del Codice della Navigazione è così modificato:

« L'appello contro le sentenze pronunciate dal Comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall'articolo 603 si propone avanti il tribunale nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del Comandante stesso.

Si applica l'articolo 450, secondo comma, del Codice di procedura civile ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 148 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, pubblicate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è così modificato:

« Ugualmente dispone il giudice d'appello che rimette le parti alla sezione lavoro, a norma del secondo comma dell'articolo 450 del Codice ».

ART. 6.

L'articolo 46 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Il Tribunale può essere costituito in più sezioni.

Nei Tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, le controversie individuali di lavoro, gli affari penali ed i giudizi in grado d'appello.

In ogni caso deve essere costituito, a norma delle leggi speciali, una sezione specializzata per le controversie in materia di contratti agrari.

A ciascuna sezione sono destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze di servizio ».

ART. 7.

La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Resta in ogni caso attribuito alla competenza della Corte d'appello il giudizio sulle controversie nelle quali a tale data sia intervenuta la notifica dell'atto di citazione d'appello.